



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Presidenza

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, n. 1
52100 AREZZO
Tel. 0575/1738615-630
Fax 0575/1738629
E-mail: presidenza.tribunale.arezzo@giustizia.it
tribunale.arezzo@giustizia.it

Prot. n. 1244
Codice Tribunale 05100202201
Allegati: 1

Arezzo, 11 APR 2017

OGGETTO: Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., 464 *bis* c.p.p. e 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia. *Messa alla prova.*
Trasmissione copia convenzione sottoscritta con l'Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza" con sede legale in Fiesole (FI) e sede operativa in Montevarchi (AR)

- A tutti i Magistrati addetti agli affari penali
SEDE
- Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di
AREZZO
- All' Ufficio del Giudice di Pace
Di AREZZO
- Al Responsabile della Cancelleria
Sezione Penale
SEDE
- Al Responsabile della Cancelleria
Ufficio GIP-GUP
SEDE
- Al Signor Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
AREZZO
- Al Signor Presidente della Camera Penale di
AREZZO

Trasmetto, in allegato alla presente, copia della Convenzione per consentire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., 464 *bis* c.p.p. e 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia (*messa alla prova*) sottoscritta con l'Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza" con sede legale in Fiesole (FI) e sede operativa in Montevarchi (AR).

Il Presidente del Tribunale
(Dott.ssa Clelia Galantino)





Gnv. LPU/MAP n. 75/3/17

Cron. n. 47

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p.,
e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88
del Ministero della Giustizia**

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra

dkr

ef



57
10
11
12
13

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della **Dott.ssa Clelia GALANTINO**, **Presidente del Tribunale di Arezzo**, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

L'Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza" Codice Fiscale 94051320482 (iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decr. PGR n. 1726 del 30/11/1994, numero 284/FI), con sede legale in Fiesole (FI), Via San Francesco, n. 24 e sede operativa in Montevarchi (AR), Via A. Burzagli, n. 124, nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione **Don Mauro FRASI**, Presidente della Associazione e sacerdote, nato a Montevarchi (AR) il 24 Marzo 1955 – C.F. FRSMRA55C23F656G – residente in Montevarchi (AR), Via Ammiraglio Burzagli, 124, si conviene e si stipula quanto segue:

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza" consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.

La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è denominata **Centro di Ascolto e Casa Famiglia Caritas**, ed è ubicata in Montevarchi (AR), Via Ammiraglio Burzagli, n. 124.

L'Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza" informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i proprio centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza", le seguenti attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

- prestazioni di lavoro a favore di persone in condizioni di fragilità psichiatrica e di handicap che necessitano di un sostegno e di un supporto nel disbrigo di pratiche, nell'accompagnamento ai servizi socio sanitari del territorio;
- prestazioni di lavoro a favore di cittadini stranieri al fine di favorirne l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione nel territorio, la ricerca lavoro, l'orientamento ai servizi;
- prestazioni di lavoro a favore di persone residenti sul territorio di Montevarchi che versano in condizioni di indigenza e di povertà

dlr

ck



1/10/1914

economica partecipando alla somministrazione di generi alimentari e di vestiario usato.

L'Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza" si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto è possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza", sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza" di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Associazione di volontariato "Solidarietà e accoglienza" garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

MT
C/



1911

Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopra citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

dkf

cf



Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di **anni 5 (cinque)** a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

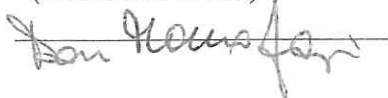
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Arezzo, 3 MAR 2017

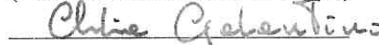
Il Rappresentante della
Associazione di volontariato
"Solidarietà e accoglienza"

(Don Mauro FRASI)




Il Presidente del Tribunale

(Dott.ssa Clelia GALANTINO)



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S.
"SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA"
Sede Legale: Via S. Francesco, 24 - 50014 FIESOLE
Sede Operativa: Via A. Burzagli, 124
50025 MONTEVARCHI (AR)
C.F. 94051320482





CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Si dà atto che la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia che precede è stata stipulata in data 3 aprile 2017 e non 3 marzo 2017 come erroneamente riportato nel testo della medesima.

La presente nota, redatta in tre esemplari, viene allegata ai tre esemplari della Convenzione stipulata.

Arezzo, 07 aprile 2017

Il Ministero della Giustizia

Associazione di volontariato
"Solidarietà e accoglienza"

Il Presidente del Tribunale di Arezzo

Il Presidente e Rappresentante legale

(Dott.ssa Clelia Galantino)

(Don Mauro Frasi)

